

STATUTO DELLA “SOCIETA SUBACQUEI PIEMONTESE”

ART.1- DENOMINAZIONE E SEDE

L'associazione sportiva denominata “SOCIETA' SUBACQUEI PIEMONTESE” sigla S.S.P., costituita nell'anno 1954, ha sede in TORINO Corso Galileo Ferraris 290b.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE.

La S.S.P. è apolitica, apartitica e persegue la sua attività senza alcun fine di lucro.

ART. 3 - SCOPO.

La S.S.P. riunisce coloro che s'interessano all'attività subacquea con la finalità di curare la preparazione tecnica, pratica e teorica all'immersione in apnea e con autorespiratori, promuovere tutte le attività psico-fisiche che siano correlabili al rapporto con l'ambiente acquatico, di organizzare e partecipare a gare subacquee e di nuoto pinnato, nonché a mostre e concorsi e ad altre manifestazioni pubbliche di propaganda. Inoltre, allo scopo di migliorare la conoscenza e l'aggregazione fra i Soci, il Circolo potrà programmare gite turistiche con o senza immersioni subacquee, manifestazioni sociali ricreative, gastronomiche, sia in Sede che fuori di essa. La Società si propone di partecipare fattivamente alla ricerca scientifica, sia nel campo della medicina e fisiologia subacquea che in quella dell'archeologia e biologia sottomarina ed ad altre attività subacquee in tutte le loro forme.

ART. 4 - SOCI.

Acquistano la qualifica di Soci Ordinari, tutti coloro che, dietro presentazione di domanda d'associazione, ottengono la tessera sociale nei modi e con le formalità stabilite dal Regolamento Generale.

La qualifica di Socio Onorario viene conferita dall'Assemblea per particolari benemeritenze acquisite nel campo dell'attività subacquea o sociale ed ha carattere vitalizio.

Sono Soci Sostenitori coloro i quali contribuiscono al potenziamento del sodalizio.

Le quote non sono trasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita sociale.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita ed all'attività dell'associazione e possono essere eletti alle cariche sociali, purché abbiano i requisiti richiesti dal Regolamento Generale.

I Soci, eccetto quelli Onorari, per mantenere tale qualità, debbono versare annualmente alla S.S.P., nei termini stabiliti, la quota di associazione secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi del Regolamento.

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione:

- a) – l'Assemblea
- b) - il Consiglio Direttivo
- c) - il Collegio Revisori dei Conti
- d) - il Collegio dei Proviviri
- e) - il Segretario

ART. 7 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo supremo normativo dell'Associazione. Ad essa sono riservate tutte le decisioni, nomine e determinazioni che il presente Statuto, il Regolamento Generale e le leggi le attribuiscono. Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno entro il 15\9, fermo restando la fine del periodo sociale al 30\06, per discutere ed approvare le relazioni degli organi sociali ed i bilanci di gestione.

Inoltre ogni due anni, nomina l'eventuale Presidente Onorario e i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo e deve essere convocata, senza indugi, qualora ne sia fatta richiesta da almeno un sesto dei Soci aventi diritto di voto. Può inoltre essere convocata a richiesta dal Collegio Revisori dei Conti o dal Consiglio dei Proviviri quando gravi ed eccezionali gravità lo impongano.

Spetta in ogni caso all'Assemblea Straordinaria discutere e deliberare su eventuali modifiche dello Statuto sociale e del Regolamento.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i Soci a condizione che, fatta eccezione per i Soci Onorari, siano in regola con il pagamento delle quote di associazione.

I Soci Onorari e quelli che non hanno raggiunto la maggiore età, possono esprimere opinioni e pareri e prendere parte alla discussione sui singoli argomenti, ma non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è convocata tramite avviso personale scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi ai Soci con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata. Esso deve indicare altresì il luogo, il mese, il giorno e l'ora della

convocazione. Analogo avviso di convocazione deve essere esposto in modo visibile nei locali della sede sociale. L'avviso deve indicare anche il luogo, la data e l'ora della seconda convocazione in caso di diserzione della prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione con un numero minimo di un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Essa è retta da un Presidente d'Assemblea nominato dall'Assemblea stessa e coadiuvato da un Segretario.

L'Assemblea prende le sue decisioni a maggioranza semplice ed in caso di parità la proposta s'intende respinta.

Non sono ammesse deleghe.

Le decisioni dell'assemblea possono essere votate a scrutinio segreto o per alzata di mano, a giudizio dell'Assemblea stessa. Lo spoglio delle schede deve seguire immediatamente la votazione nella stessa riunione ed è espletato da una Commissione di scrutinio eletta dall'Assemblea stessa.

Detta Commissione è composta da un Presidente e da tre scrutatori.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di disporre l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea, di curare l'osservanza dello Statuto e di provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri e si divide in Consiglio di Presidenza e Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Presidenza è nominato dal Consiglio Direttivo ed è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere eletto dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Presidenza rappresenta la Società, ne tutela il prestigio e ne cura le relazioni nell'ambito nazionale ed internazionale.

Il Comitato Esecutivo è formato da tutti gli altri membri del Direttivo, con compiti tecnici nei settori loro assegnati.

Il Presidente Onorario della Società, qualora nominato dall'Assemblea, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi l'opportunità, allo scopo di esercitare meglio le sue funzioni, può incaricare persone di particolare competenza nell'ambito della Società a svolgere compiti specifici.

ART. 9 – PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente la Società, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e prende eccezionalmente le decisioni in casi urgenti; queste ultime saranno sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza e per tutte le funzioni alle quali questi crederà opportuno delegarlo.

ART. 10 – COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Revisore dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. Esso è nominato dall'Assemblea. Riveste la carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti.

I membri del Collegio Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, i quali nominano nel loro seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, oltre ad avere le funzioni di carattere disciplinare stabilite dal Regolamento, si pronuncia insindacabilmente sulla interpretazione dello Statuto e del Regolamento. Inoltre, funziona da Commissione permanente per proporre all'Assemblea Straordinaria eventuali revisioni dello Statuto e del Regolamento.

ART. 12 – SOSTITUZIONE DELLE CARICHE

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno uno dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Revisore dei Conti o del Collegio dei Probiviri, si provvederà alla sua sostituzione con chi abbia, fra i candidati non eletti, riportato il maggior numero di voti nella precedente relativa elezione.

Nel caso in cui i candidati votati non siano sufficienti a coprire le cariche vacanti, il Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dallo Statuto in caso di elezioni, dovrà convocare una Assemblea per l'elezione di un adeguato numero di candidati.

ART. 13 – CONSIGLIO DI REGGENZA

Qualora, per qualsiasi motivo, la S.S.P. venisse a trovarsi priva del Consiglio Direttivo o questi si trovasse nell'impossibilità di funzionare, o con meno di sette membri, il Collegio dei Probiviri nomina il Consiglio di Reggenza.

Il Consiglio di Reggenza, formato da tre persone, avrà funzioni unicamente d'ordinaria amministrazione, provvederà a convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni entro un periodo non superiore a tre mesi dalla sua nomina escludendo agosto e settembre.

ART. 14 – SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli è tenuto a presenziare alle riunioni del Consiglio ma senza diritto di voto. E' suo compito provvedere all'esecuzione pratica delle disposizioni emanate dal Presidente in armonia con le decisioni del Consiglio Direttivo ed al coordinamento delle attività sociali.

ART. 15 – PATRIMONIO

Il patrimonio della società è costituito dai proventi delle attività sociali e dai beni inventariati.

ART. 16 – DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni.

La carica del Presidente del Consiglio Direttivo non può essere ricoperta dalla medesima persona per un periodo superiore a due bienni consecutivi.

ART. 17 – MODIFICHE ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO

Le proposte di modifica da parte dell'Assemblea Straordinaria allo Statuto ed al Regolamento possono essere avanzate:

- a) - dal Consiglio Direttivo con decisione favorevole di almeno 7\9 dei componenti.
- b) - da almeno 1\6 degli iscritti alla Società
- c) - dal Collegio dei Proviviri

Le modifiche approvate dall'Assemblea entrano immediatamente in vigore.

ART. 18 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Non è ammessa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, fondi o riserve di capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e distribuzione siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento della Società per qualunque causa il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad un'altra Associazione con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.

ART. 19 – NORME DI ATTUAZIONE

Per quanto non previsto nel presente Statuto si farà espresso riferimento alle norme di legge in materia.

REGOLAMENTO

ART. 1 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La Società Subacquei Piemontesi è un'associazione sportiva, apolitica ed apartitica e di conseguenza i Soci possono appartenere, senza alcuna discriminazione, a qualsiasi partito, confessione o razza.

Commette quindi gravissima mancanza disciplinare, ed è passibile di espulsione immediata, il Socio che promuova, nell'ambito della Società, discussioni politiche, religiose o agisca con scopi politici, religiosi o razzisti.

Eguale dicasi per il Socio che espliciti propaganda od attività in contrasto con quello stabilito dal presente Statuto.

Lo Statuto e il Regolamento della S.S.P. sono a disposizione presso la Segreteria della Società.

La S.S.P. può richiedere l'affiliazione ad Enti, italiani o stranieri, aventi finalità simili.

E' dovere dei Soci cooperare al massimo delle loro possibilità affinché gli scopi, di cui all'Art. 3 dello Statuto, possano sempre essere degnamente perseguiti.

E' quindi auspicabile che ogni Socio, all'atto dell'iscrizione o del rinnovo della tessera, comunichi al Consiglio Direttivo in carica le sue possibilità in proposito.

Il Consiglio Direttivo, da parte sua, nella distribuzione degli incarichi, è in dovere di promuovere debite inchieste e tenerne conto con la massima imparzialità, badando esclusivamente al bene della Società ed dei suoi Soci, sancito appunto dall'Art. 3 dello Statuto.

ART. 2 – REGOLE PER L'ASSOCIAZIONE

Coloro che intendono associarsi alla S.S.P., dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere in possesso dei diritti civili, essere persone degne ed inoltrare domanda scritta di ammissione alla Segreteria.

Il Consiglio Direttivo in carica ha la facoltà di respingere l'ammissione entro 30 gg., ma ha l'obbligo di motivare le sue valide ragioni ai Soci Aspiranti, convocandoli appositamente.

Gli Aspiranti Soci, se insoddisfatti, possono ricorrere al Collegio dei Proviviri nelle forme e modalità espresse nell'apposito articolo del presente Regolamento.

Al 31° giorno, la tessera già consegnata all'Aspirante Socio, risulterà effettiva. In questo spazio temporale, egli avrà diritto di partecipazione a tutte le attività sociali, ma non avrà diritto di voto, sempre ammesso che sia in regola con il pagamento della quota sociale. Nel caso di non favorevole accettazione della richiesta di iscrizione, avrà diritto al rimborso di quanto versato.

I Soci accolti in seno della S.S.P. sono tenuti a versare la quota di associazione fissata dal Consiglio Direttivo in carica.

I Soci avranno una tessera composta da: numerazione progressiva, foto-tessera, , generalità, esercizio di validità e timbro di convalida sociale.

La quota di associazione è uguale per tutti, ma è facoltà del Consiglio Direttivo di concedere sconti sulla quota associativa a famigliari (coniugi, discendenti ed ascendenti), sconti forfettari a gruppi appartenenti ad altri sodalizi od Enti ed ai Soci Juniores.

Tutti i Soci decadono dalle proprie qualità, e quindi dalle loro prerogative di anzianità, se non rinnovano, entro il 31 Dicembre di ogni anno, la loro iscrizione alla S.S.P. per l'esercizio successivo salvo indicazioni valutabili dal Consiglio Direttivo.

ART. 3 – CATEGORIE DI SOCI

Può essere prevista una categoria di Soci Juniores. Il Consiglio Direttivo in carica li accetterà come Soci Ordinari a tutti gli effetti, richiedendo però una specifica autorizzazione di scarico responsabilità da chi esercita su di loro la Patria Potestà o la tutela. Farà testo per ciò che riguarda questa particolare categoria, il Codice Civile in tutti i suoi punti e paragrafi riguardanti i minori e la loro tutela.

I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea Ordinaria.

Per i Soci Onorari, la proposta di nomina dovrà comparire nell'ordine del giorno dell'Assemblea e dovrà essere illustrata e motivata dai Soci presentatori.

E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria nominare un Presidente Onorario o riconfermare il Presidente uscente.

ART. 4 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 5 – ASSEMBLEA GENERALE

Ogni qualvolta l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria sia regolarmente costituita, essa rappresenta tutti i Soci.

Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 6 – ELEZIONI

Le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio Revisore dei Conti e del Collegio dei Proviviri, saranno indette entro il 15/9 dell'anno in cui finisce il biennio della loro durata in carica ed avverranno normalmente durante l'Assemblea Ordinaria.

Pertanto in tutti i casi in cui in Assemblea dovranno tenersi elezioni, dovrà essere dato preavviso scritto a tutti i Soci con almeno 30 giorni di anticipo sulla data fissata per le elezioni stesse.

Per l'effettuazione delle elezioni dovrà essere costituito, a cura del Consiglio Direttivo, un apposito Comitato Elettorale, composto da tre membri nominati dai Soci, al quale è dovuto il compito di organizzare le elezioni. I componenti il Comitato Elettorale non devono rivestire cariche sociali, né essere candidati alle elezioni per cariche sociali.

Il Socio che intende presentarsi candidato ad una delle cariche sociali dovrà far pervenire al Comitato Elettorale precostituito, sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni, la proposta di candidatura ad una sola carica a mezzo richiesta scritta. La lista dei candidati, redatta in ordine alfabetico, deve, a cura del Consiglio Elettorale, essere comunicata con avviso personale a tutti i Soci entro e non oltre otto giorni antecedenti la data stabilita per le elezioni.

La lista dei Candidati dovrà in ogni caso essere anche esposta in modo visibile nella sala dove avranno luogo le elezioni.

All'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni, il Comitato Elettorale dovrà procedere alla verifica di validità delle tessere dei Soci partecipanti all'Assemblea e consegnare le schede solo ai Soci aventi diritto di voto ed operare la verifica delle candidature.

Prima delle operazioni di voto, l'Assemblea provvederà alla nomina del Presidente del seggio elettorale, del Segretario e di due scrutatori che non possono essere scelti tra i candidati.

La votazione per l'elezione delle cariche sociali deve avvenire mediante voto segreto. L'elettore dovrà contrassegnare i nominativi prescelti, elencati in ordine alfabetico, mediante una croce tracciata nella apposita casella a fianco dei relativi nomi.

I nominativi dei candidati prescelti non devono superare il numero di nove per il Consiglio Direttivo, di cinque per il Collegio dei Proviviri e di cinque per il Collegio Revisore dei Conti.

Per il Collegio Revisore dei Conti i primi tre, risultanti dalla graduatoria dei voti, sono considerati Revisori Effettivi, mentre i due seguenti saranno considerati come Revisori Supplenti.

Per il Collegio dei Proviviri i primi tre sono considerati Proviviri Effettivi mentre i due seguenti saranno considerati come Proviviri Supplenti.

Tutte le schede che risultassero non conformi alle norme sopracitate, saranno dichiarate nulle dopo che sia stata fatta una richiesta di controllo all'Assemblea, che delegherà per l'operazione almeno tre Soci. Al termine delle operazioni di voto, il seggio elettorale provvederà allo scrutinio delle schede ed alla proclamazione dei risultati. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato avente maggiore anzianità societaria ininterrotta.

ART. 7 – ELEGGIBILITA'

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci in possesso dei Diritti Civili ed aventi i seguenti requisiti:

- a) – Avere raggiunto la maggiore età al momento del voto.
- b) – Certificato penale libero da provvedimenti per reati infamanti.
- c) - Non avere carichi pendenti con il Collegio dei Proviviri.

Non possono essere eletti a Revisori dei Conti, nel qual caso decadono d'ufficio, i parenti e gli affini fino al 3° grado di un membro del Consiglio Direttivo.

Non possono essere eletti a cariche direttive sociali e, non possono mantenerle se conseguite, i Soci che ricoprono qualsiasi carica direttiva, sia essa di Consigliere, di Proboviro o di Revisore dei Conti od altro, presso Società o Federazioni di cui la S.S.P. è simile o affiliata.

ART. 8 – COSTITUZIONE E VOTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente nella sede sociale, su convocazione del Presidente o a richiesta di almeno 5/9 dei suoi componenti, almeno una volta al mese. Nel caso si riunisca fuori sede, deve dare comunicazione a tutti gli aventi diritto a partecipare alla riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei membri. In assenza del Presidente la presidenza sarà affidata al Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo prende le sue decisioni a maggioranza semplice.

Chi presiede il Consiglio, di norma, non vota, ma, in caso di parità di voti, sarà richiesto anche il suo voto che, pertanto, sarà determinante.

ART. 9 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Oltre a tutte le attribuzioni stabilite dallo Statuto e particolarmente dall'art. 8 dello stesso, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti principali:

- a) - incaricare un consigliere con la funzione di Tesoriere della società
- b) - deliberare la convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria e Straordinaria.
- c) - determinare la quota annuale di associazione e le altre quote necessarie per l'esplicazione di particolari attività.
- d) – costituire Commissioni e nominare Consulenti aventi la durata in carica non superiore alla durata del Consiglio Direttivo.
- e) – coordinare ed organizzare le attività sociali con particolare riguardo a quelle sportive e culturali.
- f) – compilare le relazioni consuntive sulla sua attività da sottoporre all'Assemblea Generale.
- g) – tenere riunioni generali dei Soci, con carattere non assembleare, allo scopo di promuovere scambi di vedute tra il Consiglio e i Soci stessi. Tali riunioni saranno informali e quindi non daranno luogo a delibere o a votazioni.
- h) – eleggere nel suo seno il Presidente e affinché l'elezione sia valida essa dovrà essere effettuata con la presenza di almeno 7 (sette) Consiglieri, preventivamente avvisati, in prima convocazione e almeno 5 (cinque) Consiglieri in seconda convocazione. La seconda convocazione non potrà però avvenire prima che siano trascorse 48 ore dalla prima convocazione.
- i) – durante il periodo che precede l'elezione del Presidente, tutte le funzioni a Lui spettanti (convocazione del Consiglio Direttivo, ordinaria amministrazione ecc. ecc.) saranno svolte dal Presidente Onorario oppure, in via sostitutiva, dal Consigliere più anziano d'età.

I Consiglieri che senza giustificato motivo trascurino di prendere parte alle riunioni per tre volte consecutive, possono essere rinviati al giudizio dei Probiviri; da questi ultimi dichiarati dimissionari e sostituiti nella carica da coloro che, nelle ultime elezioni, seguivano immediatamente in graduatoria. Quando si tratta di decisioni aventi particolare importanza per la vita della Società, il Consiglio Direttivo può invitare il Collegio dei Probiviri e il Collegio Revisori dei Conti, in riunione congiunta, per ascoltarne il parere.

ART. 10 – COMMISSIONI.

Il Consiglio Direttivo, allo scopo di facilitare lo svolgimento di alcune attività particolari, può costituire apposite Commissioni. Ogni Commissione sarà presieduta da un membro nominato dal Consiglio Direttivo che avrà la responsabilità dell'incarico specifico.

I componenti le Commissioni possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per questioni loro pertinenti, senza diritto di voto.

I lavori delle Commissioni dovranno essere vagliati nei loro particolari, discussi e approvati dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 – CONSULENTI

Il Consiglio Direttivo, per assolvere determinate funzioni tecniche, legali o amministrative, può nominare esperti e consulenti che potranno partecipare, per le questioni loro competenti e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso

ART. 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il Presidente.

Questi convoca il Collegio e sottopone allo stesso le questioni relative alle materie di sua competenza. Il relativo verbale sarà firmato da tutti i membri. Il Collegio dei Probiviri prende le sue decisioni a maggioranza assoluta. Oltre alle funzioni ad esso generalmente attribuite dallo Statuto ed approvate dal Regolamento, spetta al Collegio dei Probiviri, provvedere alla sostituzione nel Consiglio direttivo e nel Collegio Revisore dei Conti, dei membri decaduti, deceduti o uscenti per qualsiasi motivo, con quelli che li seguono immediatamente nel numero dei voti riportato nelle ultime elezioni.

Il Collegio dei Probiviri può esclusivamente deliberare in caso di reclami avanzati da Soci in regola con il pagamento della quota sociale e se il suddetto reclamo è stato presentato alla Segreteria per iscritto e corredato dalle motivazioni. Il Collegio dovrà esprimere il suo insindacabile giudizio entro e non oltre i 30 gg. dalla data in cui il reclamo è stato presentato alla segreteria.

I membri del Collegio dei Probiviri non potranno far parte del Collegio giudicante qualora siano direttamente interessati alla controversia o quando abbiano preventivamente espresso il loro parere su quanto forma oggetto della controversia stessa. Qualora si verificasse uno dei casi sopra descritti, il membro escluso dal Collegio giudicante sarà sostituito dal membro supplente che nelle precedenti elezioni aveva ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 13 – SANZIONI DISCIPLINARI.

Ai Soci della S.S.P. possono essere applicate le seguenti azioni disciplinari:

- a) – deplorazioni

b) – sospensione per un periodo non superiore a sei mesi, che può essere accompagnata dall'invito a dimettersi dalle cariche ricoperte.

c) – espulsione.

I Soci, che sono sottoposti a procedimento disciplinare, hanno diritto di conoscere per iscritto gli addebiti loro fatti e di disporre di un termine di trenta giorni per giustificarsi.

Le norme per l'applicazione delle sanzioni disciplinari sono stabilite dall'art. 14 del presente Regolamento.

ART. 14 – PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.

I provvedimenti disciplinari a carico dei Soci vengono demandati al Collegio dei Probiviri che sentite le parti emetterà giudizio insindacabile in sede sociale.

I provvedimenti verranno resi noti a tutti i Soci con la relativa motivazione.

Nel caso che, da almeno i 7/9 dei Consiglieri, siano ritenuti passibili di provvedimento disciplinare uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un Collegio Giudicante composto da undici Soci, estratti fra quelli aventi diritto di voto, i quali, dopo aver eletto nel loro seno un Presidente del Collegio stesso, prenderanno una decisione a maggioranza semplice. In caso di applicazione di sanzioni, il relativo provvedimento sarà uno di quelli stabiliti dal precedente art. 13 del presente Regolamento.

ART. 15 – COMPITO DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI.

Il Consiglio Direttivo sottoporrà ogni anno al Collegio Revisore dei Conti, per la ratifica, il bilancio annuale unitamente all'inventario dei beni di proprietà della Società.

I Revisori dei Conti hanno la facoltà di avvallare o no la relazione per l'Assemblea Generale, preparata dal membro del Consiglio Direttivo incaricato per la Tesoreria.

Il Collegio Revisori dei Conti deve periodicamente prendere visione della situazione finanziaria e contabile della Società.

Qualora, a parere del Collegio, si fossero verificate irregolarità, questo può sottoporre a giudizio del Collegio dei Probiviri, con motivazione scritta, l'operato del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti si devono attenere rigidamente alle leggi ed ai Codici che regolano questa attività nell'ambito della Società.

ART. 16 – PROPOSTE DEI SOCI.

Il Socio che desidera avanzare singolarmente o unitamente ad altri Soci proposte di qualsiasi genere relative all'attività, amministrazione o direzione dell'Associazione, per ottenere che siano prese in considerazione, deve presentarle per iscritto, debitamente motivate, al Segretario il quale, dopo essersi accertato che il Consiglio Direttivo non ha mai discusso o deliberato in merito, provvede a sottoporle al Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione che questo terrà successivamente alla presentazione da parte del Socio delle sue proposte.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver attentamente vagliato la richiesta, prima di deliberare in merito, potrà chiamare per un colloquio il Socio o i Soci interessati.

P.S.--Il presente opuscolo è copia conforme dello Statuto e del Regolamento della Società Subacquei Piemontesi, così come depositato presso il notaio E: PREVETE, Via Dei Mille, n.7 in Torino in data 5/8/75 al n. 21770e delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo in data 8/2/77 ed approvato dall'Assemblea Generale il 8/03/77.

Ulteriori modifiche sono state fatte in data 10/03/2000 ed approvate dall'Assemblea Generale in data 23/06/2000 e registrate presso l'Ufficio del Registro in data 10/07/2000

Modifiche all'art. n. 2 del Regolamento sono state effettuate e approvate dall'Assemblea Generale in data 12/09/2001 e registrate presso l'Ufficio del Registro in data-----.